VERBALE DI INCONTRO

Addì 01 luglio 2008 in Roma Via dell'Esperanto n°71

tra

ADECCO Italia S.p.A., Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A., Adecco Professional Solutions S.r.l., Adecco Formazione S.r.l. rappresentate da Sergio Picarelli, Ilaria D'Aquila, Paolo Zacchetti, Paolo Ercolani, Udilia Pagliari, Carlo Bettani, Davide Di Alesio.

E

FILCAMS-CGIL NAZIONALE, rappresentata da Flora Carlini
FISASCAT-CISL NAZIONALE, rappresentata da Dario Campeotto
UILTUCS-UIL NAZIONALE, rappresentata da Gabriele Fiorino

nonché le Rappresentanze territoriali e i Rappresentanti sindacali aziendali

Premessa

Le parti confermando integralmente quanto già concordato e sottoscritto con i contratti integrativi aziendali del 03 luglio 2007 intendono con il presente verbale disciplinare quegli elementi che sono stati tema degli incontri di verifica concordati all'art.8 del medesimo contratto rispetto a quanto già disciplinato in quella sede, di seguito elencati:

1. Bacheca sindacale elettronica;
2. Strumenti aziendali e loro uso;
3. Sostegno maternità e paternità;
4. Caratteri dei premi, modalità e importi di erogazione.

Nota: gli articoli citati nella presente trattazione si riferiscono agli articoli componenti il contratto integrativo aziendale (in seguito C.I.A.) e all'accordo premio di risulto filiali Adecco Italia (in seguito A.p.F.AI.) sottoscritti dalle parti in data 03 luglio 2007.

Bacheca sindacale elettronica
(Art.4 C.I.A.)

Come previsto all'art. 4 (Bacheca sindacale elettronica), la società conferma che a decorrere dal mese di marzo 2008 è disponibile per tutti i Rappresentanti sindacali aziendali l'account di posta elettronica denominato rsa@adecco.it . La disciplina per l'uso del predetto account è contenuta nel documento "Invio mail tramite account RSA" consegnato dalla società alle Organizzazioni Sindacali nonché ai Rappresentanti sindacali aziendali alla data di sottoscrizione del presente verbale.

Strumenti aziendali e loro uso
(Art.6 C.I.A.)

Con esplicito unico riferimento alla società Adecco Italia S.p.A., ad integrazione dell'art.6 (strumenti aziendali e loro uso), si conferma a decorrere dal 01 luglio 2008 l'estensione dell'uso dell'auto aziendale in uso promiscuo anche al Direttore di Filiale inquadrato con la qualifica di impiegato 1° livello. L'attuazione di tale pratica avrà effetto entro il 01 ottobre 2008. L'uso dell'auto è disciplinato dall'apposita policy "Auto Direttori di Filiale".
I Direttori di Filiale interessati all'uso promiscuo dell'autovettura dovranno comunicare per iscritto all'Ufficio del personale la loro adesione entro il 31 luglio 2008 utilizzando l'apposito modulo predisposto ed allegato alla policy.
Con le medesime modalità, i Direttori di Filiale che decidessero di aderire dopo il 31 luglio 2008 dovranno far pervenire la loro adesione entro il giorno 15 del mese per produrre effetto dal giorno 01 di due mesi successivi.
A fronte dell'importante onere gestionale che la società sostiene per l'uso promiscuo dell'autovettura, resta fin da ora inteso che l'utilizzatore che rinunci al fringe benefit, rinuncerà ad ogni pretesa derivante e connessa dal pregresso utilizzo dell'autovettura e dovrà rispettare la seguente tempistica: comunicazione entro il giorno 15 del mese e restituzione con effetto il giorno 31 del mese successivo.
Quale corrispettivo per la disponibilità dell'autovettura per l'uso privato, la Società addebiterà mediante trattenuta in busta paga un importo mensile di Euro 80,00 (ottanta/00) IVA compresa, previa emissione di fattura.
Resta inteso che in orario di lavoro, l'auto assegnata al Direttore di Filiale in uso promiscuo potrà essere utilizzata per ragioni di servizio da tutto il personale di Filiale.

Sostegno alla maternità e paternità
(Art.25 C.I.A.)

Con riferimento all'art.25 (Sostegno alla maternità e paternità), ad integrazione dello stesso, le parti convengono di estendere tutto quanto in esso disciplinato anche ai lavoratori assunti con contratto a termine (D.Lgs 368/2001) di durata complessivamente non inferiore a 12 mesi nonché per i lavoratori assunti con contratto di inserimento e di apprendistato. Si conferma l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione.

Carattere dei premi, modalità e importi di erogazione
(Art.6 A.p.F.AI.)

Le parti concordano che dal 01 luglio 2008 in concomitanza del passaggio della percentuale dal 2% al 2,1% di cui all'art.3 dell'accordo premio di risultato Filiali del 3 luglio 2007, il terzo capoverso dell'art. 6 del medesimo accordo si intenderà così sostituito:
"La sommatoria dei bonus precedentemente descritti dall'art.2, moduli primo e secondo, non potrà comunque, in nessun caso, eccedere per l'anno 2008 l'importo di euro 11.000,00 (undicimila/00) lordi annui e per gli anni successivi non potrà eccedere per ciascun anno l'importo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) lordi annui".
Resta inteso che l'eventuale quota di bonus eccedente l'importo originariamente concordato di Euro 10.000,00 sarà corrisposta a titolo di overcap accantonato

mensilmente oltre i 500,00 euro previsti come limite massimo mensile stabilito dal Modulo primo di cui all'art.3 del contratto integrativo aziendale del 03 luglio 2007.

Decorrenza e durata

Il presente verbale di accordo decorre dal 01 luglio 2008 e cesserà la sua validità il 31 dicembre 2009.

Con la sottoscrizione del presente documento le parti hanno inteso integrare quanto previsto dagli accordi sottoscritti in data 03 luglio 2007 in materia di contrattazione integrativa aziendale, dal vigente CCNL, nonché dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993.

Resta inteso che in caso di sostanziali modifiche del quadro macro economico ovvero dello scenario tecnico, organizzativo e commerciale aziendale, nonché di rilevanti modifiche normative e legislative anche in materia di benefit e classificazione del personale, le parti concordano di valutarne l'impatto ed i necessari adattamenti.
L'accordo rimane in vigore, oltre il periodo previsto, sino a diversa intesa tra le parti.
Le parti dichiarano e convengono, ove occorra, la definitiva cessazione e superamento di ogni e qualunque intesa precedente incompatibile con quanto previsto nel presente documento.

In caso di contestazione sulla applicazione della presente intesa le parti si impegnano a non porre in essere atti e/o iniziative senza prima aver avviato ed esperito ed esaurito, con reciproca correttezza, un percorso negoziale e di confronto volto a superare le possibili criticità.

Letto, confermato e sottoscritto.

ADECCO ITALIA SPA
ADECCO ITALIA HOLDING DI PART. E SERV. SPA
ADECCO FORMAZIONE SRL
ADECCO PROFESSIONAL SOLUTIONS SRL

LE OOSS - RSA